

Sanzione deontologica e precedenti disciplinari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncd (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116